omissis

Art. 7) Organi della Società

Sono Organi della società:

- L'Assemblea dei soci

- l'Amministratore Unico

- Il Collegio Sindacale.

Art. 8) Assemblea

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

Le deliberazioni assembleari legalmente adottate, obbligano tutti i soci anche se non intervenuti o dissenzienti. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato e quelli che hanno depositato nel termine stesso le loro azioni presso la sede sociale e gli Istituti di Credito indicati nell'avviso di convocazione.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta conferita nel rispetto dei limiti previsti dal Codice Civile. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo a norma di legge mediante avviso comunicato al domicilio dei soci con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'avviso deve indicare data, ora e luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso deve essere indicato il giorno e l'ora per la seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipe all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, salva la possibilità di ciascuno dei partecipanti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano, la cui valutazione è rimessa all'Organo Amministrativo, l'Assemblea per la approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualvolta l'Organo Amministrativo lo ritiene opportuno nonché nei casi previsti dalla legge in materia.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere altresì convocata con le modalità e nei termini previsti dalla legge.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico in difetto di ciò l'Assemblea procede preliminarmente alla elezione del proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina tra gli intervenuti, anche non Soci, il Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ovvero quando è ritenuto opportuno dall'Organo Amministrativo, il verbale viene redatto da un notaio scelto dalle stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 9) Competenze e funzionamento dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;

- nomina l'Amministratore Unico e ne determina i compensi;

- nomina il Collegio Sindacale e ne determina i compensi;

- nomina il soggetto al quale è demandata la revisione legale di conti di cui all'art. 2409-bis c.c.; in caso la revisione legale dei conti sia attribuita dall'Assemblea al Collegio Sindacale questo dovrà essere composto da revisori iscritti all'apposito registro ai sensi dell'art 2409-bis c.c..

- delibera sulla responsabilità dell'Amministratore e dei Sindaci;

- autorizza la costituzione e la partecipazione a società di capitali la cui attività sia riconducibile all'oggetto sociale di ATAF S.p.A. e sempre che tale partecipazione sia strumentale alla realizzazione degli scopi sociali;

- delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge e dal presente statuto alla competenza dell'Assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è costituita con la presenza di tutti i soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale ed in seconda convocazione qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata dai soci intervenuti.

Sono escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto in Assemblea.

Art.10) Competenze e funzionamento dell'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

- le modifiche dello Statuto salvo quanto previsto dall'art.12 del presente statuto;

- la proroga e lo scioglimento della società;

- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- su ogni altra materia a questa riservate dalla legge.

Essa delibera sia in prima che in seconda convocazione col voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, ma con l'espressione favorevole di voto di almeno tre Soci, fermi i quorum particolari previsti espressamente dalla legge.

Art. 11 -Patti parasociali

Nel caso in cui, utilizzando la possibilità offerta e regolata dall'art. 2341 bis del Codice Civile, parte dei Soci, fino alla loro totalità, abbiano contratto o contraessero fra loro patti destinati a determinarne l'omogeneità di voto nelle Assemblee della società, dovranno comunicarne l'esistenza ed il contenuto alla società ed all'Assemblea dei Soci; detti patti sarebbero comunque privi di effetto nei confronti della società medesima, salvo i voti effettivamente espressi in Assemblea secondo le norme del Codice Civile e del presente Statuto.

Art. 12 – Organo amministrativo.

La società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Organo Amministrativo dura in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società previsti dalla Legge e dal presente statuto.

In particolare:

- deliberare in ordine alle operazioni disciplinate dagli artt. 2505 e 2505 bis e 2506 ter ultimo comma del Codice Civile;

- istituire e sopprimere sedi secondarie;

- deliberare la riduzione del capitale per recesso del socio;

- deliberare gli adeguamenti statutari a disposizioni normative;

- trasferire la sede sociale entro i confini nazionali.

All'Organo Amministrativo spetta la gestione dell'impresa ed in particolare la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, salvo le limitazioni che risultino dalla legge e dal presente Statuto.

L'Organo Amministrativo definisce ed approva la struttura operativa e gestionale della Società.

L'Organo Amministrativo, qualora lo ritenga necessario, può assegnare procure e incarichi, anche al di fuori di esso, determinandone tramite regolari contratti attribuzioni, durata e compensi.

L'Organo Amministrativo, qualora lo ritenga necessario e previo parere vincolante dell'Assemblea dei Soci, può nominare il Direttore Generale ed i Dirigenti, determinando, tramite regolari contratti, attribuzioni, durata e compensi dei relativi incarichi.

Art. 13 Amministratore Unico

L'Amministratore Unico rappresenta la Società di fronte ai terzi ed in giudizio ed a lui compete la firma sociale.

L'Amministratore Unico esercita tutte le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 14 -Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi compreso il Presidente e da due supplenti.

I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

La composizione del Collegio Sindacale, sia per i membri effettivi che supplenti, dovrà rispettare quanto previsto dal D.P.R. 30/11/2012 n. 251 recante norme sulle pari opportunità nelle società controllate da pubbliche amministrazioni.

I membri del Collegio Sindacale devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non possono essere nominati nel Collegio Sindacale i soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2399, primo comma del Codice Civile.

Il Collegio Sindacale esercita il controllo sulle responsabilità di cui all'art. 2497 del Codice Civile, relative ad azioni volte ad interessi propri o di terzi ed in violazione dei principi di corretta gestione della Società, siano dette azioni messe in atto dai Soci verso la Società e della Società verso le altre Società nei confronti delle quali eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il compenso dei Sindaci è determinato dall'Assemblea.

omissis